



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA**

DELIBERAZIONE N. 10 DEL 6 DICEMBRE 2021

ESTRATTO CON ALLEGATI

OGGETTO: Avviso per il conferimento delle cariche di Difensore civico, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante della salute e Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale della Regione Calabria.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO

CHE la L.r. 16 gennaio 1985, n. 4 ha istituito presso la Regione Calabria il difensore civico, il quale cura, a richiesta dei singoli cittadini, delle formazioni sociali o degli enti che vi abbiano interesse, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione regionale, presso gli enti e aziende da essa dipendenti o presso gli enti destinatari di deleghe di funzioni amministrative regionali, limitatamente, per questi ultimi, alle funzioni delegate, segnalando agli organi statuari della Regione eventuali ritardi o irregolarità;

CHE la L.r. 12 novembre 2004, n. 28 ha istituito il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi, dei minori;

CHE la L.r. 10 luglio 2008, n. 22 ha istituito il Garante della Salute, cui è attribuito il compito di verificare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti di tutte le persone, di ogni colore, religione, cultura ed etnia, compresi i detenuti, in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria;

CHE la L.r. 29 gennaio 2018, n. 1 ha istituito il Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale al fine di garantire i diritti, promuovere e assicurare il rispetto, delle persone detenute e di coloro che sono sottoposti a misure comunque restrittive o limitative della libertà personale, favorendone, altresì, il recupero e il reinserimento nella società;

PRESO ATTO

CHE la L.r. 16 gennaio 1985, n. 4, istitutiva del Difensore civico, all'art. 5 prevede che:

“1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio regionale, che lo sceglie tra i cittadini che siano dotati di particolare competenza giuridico - amministrativa, che diano la massima garanzia di indipendenza ed obiettività di giudizio e che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione del Consiglio regionale.

2. L'elezione è valida se il designato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

3. La votazione avviene a scrutinio segreto.”;

CHE la L.r. 12 novembre 2004, n. 28, istitutiva del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, all'art. 3 prevede che:

“Il garante è nominato dal Consiglio regionale tra persone di età non superiore a sessantacinque anni, laureate con documentata esperienza almeno decennale, o, in assenza di laurea, in possesso del diploma di scuola media superiore, con documentata esperienza di almeno quindici anni. L'esperienza deve essere maturata nell'ambito delle politiche educative e sociosanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti l'età evolutiva e le relazioni familiari. E' eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei Consiglieri della Regione. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.”;

CHE la L.r. 10 luglio 2008, n. 22, istitutiva del Garante della Salute, all'art. 4 prevede che:

“Il Garante è eletto, a maggioranza qualificata dei presenti, dal Consiglio regionale [...] tra persone che abbiano maturato una esperienza almeno decennale nel campo sociale o sanitario; se dopo tre votazioni non è raggiunto il quorum necessario si procede con una quarta votazione a seguito della quale viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza relativa.”;

CHE la L.r. 29 gennaio 2018, n. 1, istitutiva del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, all'art. 3 prevede che:

“Il Garante regionale è eletto dal Consiglio regionale con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. In mancanza di raggiungimento del quorum, dalla terza votazione, l'elezione avviene a maggioranza semplice dei consiglieri assegnati.”;

CONSIDERATO che occorre procedere al conferimento delle cariche negli Organismi di garanzia della Regione Calabria sopra richiamate;

RILEVATO che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale intende assicurare un'adeguata pubblicizzazione dell'Avviso per il conferimento delle cariche di Difensore civico, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante della salute e Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale della Regione Calabria attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, inserzioni su due quotidiani nazionali e due locali ed avvisi su televisioni locali, nonché sul sito istituzionale dell'Ente;

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal Dirigente del Settore proponente;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza e delle risultanze degli atti costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge;

Su proposta del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

a voti unanimi

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di disporre la pubblicazione urgente nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del presente provvedimento, dell'elenco delle cariche da conferire (**Allegato A**), nonché dei modelli di domanda di candidatura (**Allegati 1, 2, 3, 4**) che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di disporre, altresì, la pubblicazione o l'irradiazione, per una sola volta, dell'avviso dell'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale, su due dei principali quotidiani a maggiore diffusione regionale e mediante un'emittente televisiva con la percentuale maggiore di ascolti a livello regionale;
- 3) di demandare al Segretariato generale - Ufficio Supporto Ufficio Stampa gli adempimenti di cui al punto precedente, ivi compresi gli atti di impegno e liquidazione delle somme necessarie a carico del bilancio del Consiglio regionale, una volta acquisiti in via breve – stante l'urgenza – e a cura del medesimo Ufficio Stampa, i relativi preventivi;

- 4) di precisare che i cittadini, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione regionale e/o statale relativa alla carica cui si aspira, possono produrre istanza al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria entro il termine di giorni TRENTA (30) dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con le seguenti esplicite avvertenze:
- Gli interessati devono far pervenire le domande di candidatura utilizzando, a pena di esclusione, i modelli di domanda di candidatura allegati alla presente deliberazione (**Allegati 1, 2, 3, 4**) reperibili sul BURC e nella sezione avvisi del sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria, unitamente al proprio *curriculum vitae* in formato europeo attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente legislazione statale e/o regionale relativa alla carica cui si aspira, oltre che a copia di documento di identità in corso di validità ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
 - Il richiedente deve attestare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di incompatibilità previste per la nomina.
 - La domanda deve essere presentata mediante una delle seguenti modalità:
 - a) spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero corriere espresso (non fa fede la data di spedizione, ma solo quella di ricevimento al protocollo dell'Ente) all'indirizzo: **Consiglio regionale della Calabria – Settore Segreteria Ufficio di Presidenza – via Cardinale Portanova, 89123 – Reggio Calabria;**
 - b) posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: **settore.segreteriapresidenza@pec.consrc.it** (l'istanza completa di allegati, inviata tramite PEC, deve essere trasmessa in formato .pdf e la dimensione di ogni allegato non deve superare i cinque Megabyte).
 - Non è ammesso, pena l'esclusione dalla procedura, l'inoltro della domanda con altri mezzi non espressamente specificati dalla presente deliberazione. Sono escluse, inoltre, le domande che non attestino, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti previsti dalla legislazione statale e/o regionale vigente, le domande non sottoscritte dal candidato, le domande pervenute fuori termine, le domande plurime, le domande prive di *curriculum* debitamente sottoscritto, nonché le domande genericamente riferite ad una delle cariche da conferire, per cui devono essere presentate singole domande e *curriculum* per ogni carica cui si aspira. L'Amministrazione si riserva, in ogni momento della procedura, di accertare d'ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai candidati, ai sensi di quanto prescritto dal D.P.R. n. 445/2000;
- 5) di demandare al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza gli adempimenti connessi alla pubblicazione della presente deliberazione, comprensiva di allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, nonché sul sito istituzionale dell'Ente;
- 6) di trasmettere copia della presente deliberazione al Segretariato generale - Ufficio Supporto Ufficio Stampa, al Direttore Generale, all'Ufficio di Gabinetto, al Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali ed al Settore Informatico e Flussi Informativi, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza.

Il Segretario
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F.to Filippo Mancuso